

Oggetto: **Determina n. 189 del 18/12/2025 per l'affidamento diretto della copertura assicurativa per infortuni cumulativi per un anno ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. 36/2023, mediante Trattativa Diretta, per un importo contrattuale pari a €2.600,00 (IVA esclusa), CIG B9B45C2B54.**

L'AMMINISTRATORE UNICO DI LUCCA PLUS

- VISTO** il D.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i.;
- VISTO** in particolare, l'art. 50 comma 1 lettera b) del D.lgs. n. 36/2023, ai sensi del quale le stazioni appaltanti possono procedere, per acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 140.000,00 euro al netto dell'IVA, mediante affidamento diretto, anche senza la consultazione di più operatori economici assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- VISTO** l'Allegato I. 1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "*l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice*";
- VISTO** che ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del D.lgs. 36/2023, agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;
- VISTO** che, in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I. 4 del D.lgs. 36/2023 e che sono esenti i contratti di importo entro di 40.000,00 euro;
- VISTI**
- l'art. 17, comma 1 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., il quale dispone che "*prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte [...]*";
 - l'art. 17, comma 2 del D.lgs. 36/2023 che stabilisce la possibilità di avviare le procedure "*ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti*";



- VISTE** la considerazione sul programma assicurativo inviata dal Broker assicurativo il 17/12/2025 per il rinnovo delle polizze in scadenza al 31.12.2025;
- la criticità del contesto di rischio in cui opera la società e lo stato del mercato assicurativo;
- DATO ATTO** della necessità di rinnovare la copertura assicurativa Infortuni Cumulative, perseguitando gli obiettivi di mantenimento di un adeguato livello di garanzie e di contenimento dei costi assicurativi entro limiti tecnici di ragionevolezza;
- CONSIDERATO** che la polizza attualmente in corso presenta una struttura adeguata alla tutela del rischio che intendiamo tutelare;
- che le garanzie accessorie sono complete e diversamente articolate;
- che il premio risulta di buona economicità rispetto a situazioni di rischio analoghe ed in linea con i migliori costi del primario mercato;
- CONSIDERATO** di prevedere una durata contrattuale pari a 12 mesi;
- RITENUTO** di individuare la Dott.ssa Silvia Pesavento come responsabile unico del progetto per l'affidamento del servizio in parola, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
- CONSIDERATO** che la Trattativa diretta si configura come una modalità di negoziazione rivolta ad un unico operatore economico e semplificata oltretutto meno onerosa rispetto alla Richiesta di Offerta, in quanto utilizzabile esclusivamente nell'ambito di procedure che non devono necessariamente garantire pluralità di partecipazione, come nel caso di specie;
- che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la Stazione Appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;
- TENUTO CONTO** che il principio di rotazione di cui all'art. 49 del D.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 6 del medesimo, può essere derogato per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000,00 euro;
- che l'operatore economico uscente risulta essere una primaria compagnia nota a livello internazionale per serietà e professionalità;
- che la compagnia assicurativa attualmente affidataria è risultato aver presentato l'offerta migliore durante l'indagine di mercato svolta nel corso del precedente esercizio;

CONSIDERATO	che la compagnia assicurativa uscente è stata, pertanto, inviate dal broker assicurativo a presentare una proposta di negoziazione, per il rinnovo della polizza assicurativa in oggetto;																
ACQUISITA	l'offerta da Vittoria Assicurazioni S.p.A.: € 2.600,00 per la sottoscrizione della polizza denominata "Infortuni cumulativi";																
CONSIDERATO	che il RUP ha acquisito la relazione del broker e ha valutato il preventivo congruo e rispondente ai fabbisogni della società e non variato rispetto lo scorso esercizio;																
RILEVATO	come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del D.lgs. 36/23, in primo luogo per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;																
RITENUTO	pertanto, di affidare la copertura assicurativa in parola come proposte dal Broker:																
TENUTO CONTO	<table border="1" data-bbox="403 1012 1435 1147"> <thead> <tr> <th>Polizza</th><th>Compagnia assicurativa</th><th>Premio 2025</th><th>Premio 2026</th><th>Decorrenza</th><th>Scadenza</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Infortuni Cumulativi</td><td>Vittoria Assicurazioni Spa</td><td>€ 2.600,00</td><td>€ 2.600,00</td><td>1/1/26</td><td>31/12/26</td></tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> ▪ del fatto che la Stazione Appaltante procederà alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale richiesti per l'affidamento di cui agli artt. 94 e 95 del D.lgs. n. 36/2023; ▪ la Stazione Appaltante, ai sensi e per gli effetti dell'art. 52 del D.lgs. n. 36/23, verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno e quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, procede alla risoluzione del contratto, all'escissione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento. ▪ l'operatore economico individuato si obbliga al rispetto degli artt. 3 e 6 della Legge 136 del 13 agosto 2010, come modificati dal D.L. n. 187 del 12 novembre 2010, convertito con legge n. 217 del 2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari indicando gli estremi del conto corrente utilizzato per la commessa su apposito modulo; ▪ La Stazione Appaltante espleterà, prima della stipula del contratto, la verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC). 					Polizza	Compagnia assicurativa	Premio 2025	Premio 2026	Decorrenza	Scadenza	Infortuni Cumulativi	Vittoria Assicurazioni Spa	€ 2.600,00	€ 2.600,00	1/1/26	31/12/26
Polizza	Compagnia assicurativa	Premio 2025	Premio 2026	Decorrenza	Scadenza												
Infortuni Cumulativi	Vittoria Assicurazioni Spa	€ 2.600,00	€ 2.600,00	1/1/26	31/12/26												



Resta inteso che il contratto sarà stipulato solo in caso di esito positivo della suddetta verifica;

- PRECISATO** che in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del D.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;
- RITENUTO** di individuare la Dott.ssa Silvia Pesavento come Responsabile Unico del Progetto per l'affidamento della fornitura/del servizio in parola, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
- VISTO** il vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza;

DETERMINA

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:

- che la Dott.ssa Silvia Pesavento è individuata come Responsabile Unico del Progetto;
- **DI AFFIDARE** le prestazioni in parola, alle condizioni riportate nel preventivo allegato alla presente determinazione, previa verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC), alla compagnia VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A. P. IVA 01329510158 e C.F. 01329510158 con sede in MILANO, VIA IGNAZIO GARDELLA, 2 20149 per un importo imponibile pari a 2.600,00, oltre Iva come per legge, precisando che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, D.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;
- di prevedere la possibilità di aumentare la spesa fino a € 4.900,00 in caso di modifiche societarie che richiedano un adeguamento del premio proposto;
- di procedere conseguentemente alla stipula del contratto con gli operatori economici di cui al punto precedente VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A. ai sensi dell'art. 18, comma 1 del D.lgs. 36/2023 *"mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014"*, sottoscrivendo il sopra richiamato preventivo e l'operatore sottoscriverà per accettazione la presente determinazione che prevale su eventuali clausole difformi contenute nel preventivo;
- di stabilire che se ad esito delle verifiche dei requisiti dichiarati dall'operatore economico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 52 del D.lgs. n. 36/23, svolte anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno, procederà alla risoluzione del contratto, all'escissione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.